

DISCIPLINARE QUALIFICAZIONE PER ESECUZIONE LAVORI	Elaborato GE GG 00057
	04



Rev:	Descrizione delle revisioni
04	Aggiornamento normativo e procedurale
<i>03</i>	<i>Modifica dell'Art. 10 numero minimo e massimo partecipanti</i>
<i>02</i>	<i>Aggiornamento soglia comunitaria e normativa</i>
<i>01</i>	<i>Adeguamento alla normativa vigente</i>
<i>00</i>	<i>Prima emissione</i>

DISCIPLINARE QUALIFICAZIONE PER ESECUZIONE LAVORI	Elaborato GE GG 00057
	04



INDICE

1	ISTITUZIONE DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE	4
2	DURATA DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE	4
3	SOGGETTI AMMESSI	4
4	CATEGORIE DI LAVORAZIONI E CLASSI DI IMPORTO	5
5	RICHIESTA DI QUALIFICAZIONE	6
5.1	GENERALITÀ	6
5.2	DIVIETI	6
6	REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE	7
6.1	REQUISITI DI ORDINE GENERALE (O LEGALI)	7
6.1.1	Documentazione requisiti legali	7
6.2	REQUISITI ORDINE SPECIALE	8
6.2.1	Generalità	8
6.2.2	Requisiti economico-finanziari	8
6.2.3	Requisiti di idoneità tecnica e organizzativa ed adeguato organico	8
6.2.4	Requisiti relativi all'organizzazione aziendale per la qualità, l'ambiente e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro	9
6.2.5	Ulteriori requisiti per prestazioni rilevanti ai fini della sicurezza nucleare	11
6.2.6	Documentazione comprovante il possesso dei requisiti speciali	11
6.3	AVVALIMENTO	12
7	DOCUMENTI E TITOLI PER LA QUALIFICAZIONE	12
7.1	GENERALITÀ	12
7.2	CONTRIBUTO DI QUALIFICAZIONE	13
8	ESITO DELLA RICHIESTA DI QUALIFICAZIONE	13
8.1	ACCOGLIMENTO RICHIESTA	13
8.2	RIGETTO DELLA RICHIESTA	13
9	EFFETTI DELLA QUALIFICAZIONE	13
10	INVITO A PROCEDURE DI AFFIDAMENTO	14
11	PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE E DI CANCELLAZIONE	14
11.1	SOSPENSIONE DALL'ALBO	14
11.2	CANCELLAZIONE DALL'ALBO	15
12	SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI E MANTENIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE	15
12.1	SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI	15
12.2	MANTENIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE E DEQUALIFICAZIONE	15
13	ESTENSIONE DELLA QUALIFICAZIONE	16
14	PUBBLICITÀ	16
15	MODALITÀ DI COMUNICAZIONE	16
16	VENDOR RATING	16
17	DISPOSIZIONI FINALI	16
18	ADESIONE AL CODICE ETICO SOGIN EX D.LGS. 231/01 ED INFORMATIVA PRIVACY EX D.LGS. 196/03	16

Allegato A – *Elenco categorie di lavorazioni*

Allegato B – *Domanda d'iscrizione per esecuzione lavori*

DISCIPLINARE QUALIFICAZIONE PER ESECUZIONE LAVORI	Elaborato GE GG 00057
	04



1 ISTITUZIONE DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

Ai sensi dell'art. 232 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. (in seguito definito Codice), è istituito presso SOGIN S.p.A. (in seguito definita "SOGIN") il Sistema di Qualificazione degli esecutori di lavori (in seguito definito Sistema).

Il presente Sistema ha la finalità di definire elenchi di Operatori economici di comprovata idoneità, nell'ambito dei quali SOGIN individua i soggetti da invitare alle singole procedure di affidamento, garantendo, al contempo, l'effettività dei principi comunitari di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza nella propria attività contrattuale.

I soggetti sono qualificati per categorie di lavorazioni e classi di importo indicate nel successivo art. 4.

Il presente disciplinare e i relativi allegati, che ne formano parte essenziale ed integrante, rappresenta la documentazione che regola la qualificazione degli Operatori economici nel Sistema.

2 DURATA DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

Il Sistema di Qualificazione ha durata indeterminata ed annualmente si procede alla pubblicazione di un nuovo avviso.

Il Sistema ha carattere aperto e gli Operatori economici in possesso dei requisiti possono richiedere la qualificazione per tutta la durata di validità dello stesso.

SOGIN può provvedere ad aggiornare, modificare o porre fine in tutto o in parte il Sistema mediante apposito avviso che verrà reso pubblico nei modi previsti dal successivo art. 14.

La qualificazione ha durata triennale, a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 12.

3 SOGGETTI AMMESSI

I soggetti ammessi al presente Sistema di Qualificazione sono quelli previsti dall'art. 34, co. 1, lettere a), b), c), e), f) ed f-bis) del D.Lgs. 163/2006 e s. m. i.:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37;
- f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37;
- f-bis) Operatori economici, ai sensi dell'articolo 3, comma 22, stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

DISCIPLINARE QUALIFICAZIONE PER ESECUZIONE LAVORI	Elaborato GE GG 00057
	04



Oltre ad Operatori economici italiani, possono richiedere di qualificarsi anche i soggetti di cui all'art. 47, co. 1, del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. Per tutti i soggetti con residenza in stati esteri, l'esistenza dei requisiti è accertata in base alla documentazione prodotta secondo la normativa vigente nel Paese di appartenenza. Pertanto, tali soggetti sono tenuti a trasmettere la medesima documentazione richiesta ai soggetti italiani, o in mancanza della stessa la seguente documentazione:

- a) documentazione equipollente che attesti la sussistenza dei requisiti;
- b) dichiarazione giurata, qualora non sia rilasciata la documentazione di cui al precedente punto a);
- c) dichiarazione resa dall'interessato, dinanzi ad autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla nel Paese di appartenenza.

Non è ammessa la qualificazione dei Raggruppamenti Temporanei di Imprese.

4 CATEGORIE DI LAVORAZIONI E CLASSI DI IMPORTO

4.1 CATEGORIE

Gli Operatori economici sono iscritti per "Categorie di lavorazioni" e, all'interno di ciascuna categoria, per "Classi di importo" (vedi **Allegato A**). La domanda di iscrizione può essere presentata per le seguenti Categorie di lavorazioni:

- ✓ **OG1** " Edifici Civili e Industriali"
- ✓ **OG3** " Strade"
- ✓ **OG6** " Acquedotti, Gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione"
- ✓ **OG7** " Opere marittime e lavori di dragaggio"
- ✓ **OG8** " Opere fluviali di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica"
- ✓ **OG9** " Impianti per la produzione di energia elettrica"
- ✓ **OG10** " Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione energia"
- ✓ **OG11** " Impianti tecnologici"
- ✓ **OG12** " Opere e impianti di bonifica e protezione ambientale"
- ✓ **OS1** " Lavori in terra"
- ✓ **OS3** " Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie"
- ✓ **OS4** " Impianti elettromeccanici trasportatori"
- ✓ **OS5** " Impianti pneumatici e antintrusione"
- ✓ **OS6** " Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi"
- ✓ **OS7** " Finiture di opere generali di natura edile e tecnica"
- ✓ **OS8** " Opere di impermeabilizzazione"
- ✓ **OS18(A)** " Componenti strutturali in acciaio;
- ✓ **OS21** " Opere strutturali speciali;
- ✓ **OS22** " Impianti di potabilizzazione e depurazione;
- ✓ **OS23** " Demolizione di opere
- ✓ **OS28** " Impianti termici e di condizionamento"
- ✓ **OS30** " Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici"

Ciascun Operatore, in possesso dei requisiti richiesti dal presente Disciplinare, potrà chiedere di essere iscritto per una o più delle predette categorie secondo quanto previsto nel successivo articolo 5.1.

4.2 CLASSI DI IMPORTO

Le Classi di importo sono definite secondo quanto stabilito dall'art. 61 del DPR 207/2010. Le classi d'importo sono le seguenti:

- Classe I fino a € 258.000

DISCIPLINARE QUALIFICAZIONE PER ESECUZIONE LAVORI	Elaborato GE GG 00057
	04



- Classe II da € 258.001 fino a € 516.000
- Classe III da € 516.001 fino a € 1.033.000
- Classe III bis da € 1.033.001 fino a € 1.500.000
- Classe IV da € 1.500.001 fino a € 2.582.000
- Classe IV bis da € 2.582.001 fino a € 3.500.000
- Classe V da € 3.500.001 fino a € 5.165.000
- Classe VI da € 5.165.001 fino a € 10.000.000

La qualificazione all'interno di una determinata Classe d'importo abilita l'Operatore economico iscritto a partecipare a procedure di affidamento e ad eseguire lavori nel limite massimo dell'importo previsto dalla classe di appartenenza (cfr art. 10).

5 RICHIESTA DI QUALIFICAZIONE

5.1 GENERALITÀ

I soggetti interessati alla qualificazione devono presentare a SOGIN apposita richiesta in carta libera, compilata secondo la modulistica SOGIN (**Allegato B**), corredata dalla documentazione di cui al successivo art. 6 precisando le categorie di lavorazioni e le classi di importo per le quali richiedono di essere qualificati.

L'Operatore economico potrà richiedere l'iscrizione ad una o più categorie di lavorazioni di cui all'art. 4.1. Nella domanda dovrà indicare la/le categoria/e di lavorazioni definita/e "*principale*" per le quali risulti in possesso dei requisiti richiesti.

Inoltre, potrà contestualmente richiedere l'iscrizione ad altre categorie indicate come "*secondarie*" precisando le classi di importo per le quali chiede di essere qualificato.

La richiesta di qualificazione deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante e dovrà essere presentata telematicamente previa registrazione sul sito www.sogin.it, accedendo al Portale Qualificazione, compilando gli appositi moduli disponibili nella sezione "Fornitori".

La documentazione relativa alle autocertificazioni ed ai requisiti di carattere generale (o legale) dovrà essere inviata a SOGIN anche in originale all'indirizzo:

SOGIN S.p.A., Via Torino n. 6, 00184 Roma

Qualora le dichiarazioni o la documentazione a corredo risultino carenti o incomplete, la richiesta non sarà accettata e SOGIN provvederà a richiedere precisazioni o l'invio della documentazione mancante o incompleta. Se entro 15 giorni, dalla data della richiesta di SOGIN, l'Operatore economico non provvede ad inoltrare la documentazione mancante, SOGIN provvederà ad archiviare la richiesta dandone comunicazione allo stesso.

5.2 DIVIETI

Ai soggetti di cui all'art. 3 è vietata:

- La presentazione di richieste di qualificazione a titolo individuale ed in forma associata;
- La presentazione di richieste di qualificazione a imprese che si trovano tra di loro in una delle situazioni di controllo e di collegamento secondo quanto previsto dall'art. 2359 c.c.

DISCIPLINARE QUALIFICAZIONE PER ESECUZIONE LAVORI	Elaborato GE GG 00057
	04



Inoltre, è preclusa la qualificazione di Operatori economici per i quali, dall'analisi della composizione della propria compagine societaria, di quella di eventuali soggetti controllanti, nonché di qualsiasi altro dato a disposizione, sussista la presenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto o società fiduciarie controllanti.

Infine, è preclusa la qualificazione a soggetti nei confronti dei quali siano pendenti procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione; ovvero, siano accertati reati ed episodi di negligenza, indistintamente a tutta la precedente attività professionale dell'Operatore economico, in quanto costituiscono elementi sintomatici della perdita del requisito di affidabilità e capacità professionale ed influiscono sull'idoneità dell'Operatore stesso a fornire prestazioni che soddisfino gli interessi di rilievo pubblico.

6 REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE

I Soggetti indicati al precedente art. 3 dovranno dimostrare, ai fini della qualificazione, di essere in possesso dei requisiti di seguito specificati.

6.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE (O LEGALI)

Salva diversa disposizione normativa, possono partecipare al presente Sistema di Qualificazione i soggetti che non si trovano in una delle cause di esclusione di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e dall'art. 78 del Regolamento esecutivo ed attuativo del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.

Nel caso in cui il soggetto da qualificare sia una impresa individuale, i requisiti di cui alle lettere b) e c) dell'art. 38 del Codice, devono riferirsi al titolare e all'eventuale rappresentante.

Nel caso in cui il soggetto da qualificare sia una società, i requisiti di cui all'art. 38 del Codice devono riferirsi: ai soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, ai soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'ultimo anno.

Nel caso in cui il richiedente la qualificazione sia un consorzio stabile, i requisiti di cui all'art 38 devono riferirsi al legale rappresentante, agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione e al Direttore Tecnico del consorzio e a ciascun soggetto componente la riunione.

Gli Operatori economici hanno l'obbligo di dichiarare qualsiasi condanna o violazione relativa alle fattispecie indicate alla lett. c), con l'eccezione di quelle per le quali sia intervenuta la riabilitazione o l'estinzione del reato per effetto di specifica pronuncia del giudice dell'esecuzione penale, in applicazione dell'articolo 445, co. 2, c.p.p. e dell'articolo 460, co. 5, c.p.p. essendo venuta meno la rilevanza penale delle stesse. Va rammentato che, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313, il Candidato può effettuare una visura presso l'Ufficio del Casellario giudiziale senza efficacia certificativa di tutte le iscrizioni a lui riferite, comprese quelle di cui non è fatta menzione nei certificati di cui agli articoli 24, 25, 26, 27 e 31 dello stesso D.P.R. 313/02. La valutazione della gravità della condanna dichiarata e della sua incidenza sulla "moralità professionale" non è rimessa all'apprezzamento del concorrente ma alla valutazione di SOGIN. E' necessario, pertanto, che l'autocertificazione relativa al possesso dei requisiti in parola contenga l'attestazione circa l'assenza di sentenze di condanna, senza o con il beneficio della non menzione, e/o di irrogazione di pene pateggiate e/o di decreti penali di condanna, ovvero, se presente, l'elencazione di tali precedenti penali.

6.1.1 Documentazione requisiti legali

La documentazione comprovante il possesso dei requisiti generali (legali) è la seguente:

1. *Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il Legale*

DISCIPLINARE QUALIFICAZIONE PER ESECUZIONE LAVORI	Elaborato GE GG 00057
	04



rappresentante dell'Operatore economico o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, dichiarare, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione agli appalti pubblici e di stipula dei relativi contratti previste dall'articolo 38 comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare. La modulistica per le dichiarazioni - modelli a), c), d), e) – è riportata sul sito www.SOGIN.it

2. copia conforme di eventuali procure generali.
3. copia conforme dell'atto costitutivo per i consorzi ed associazioni e relativo statuto aggiornato.
4. elenco delle eventuali società con le quali intercorrano rapporti di collegamento ovvero di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c..

6.2 REQUISITI ORDINE SPECIALE

6.2.1 Generalità

I requisiti di ordine speciale occorrenti per la qualificazione sono:

- a) adeguata capacità economica e finanziaria;
- b) adeguata idoneità tecnica e organizzativa ed adeguato organico.

Per ognuno di questi requisiti sono di seguito indicati i presupposti e i criteri di dimostrazione.

6.2.2 Requisiti economico-finanziari

In merito all'analisi della capacità economico-finanziaria dell'Operatore economico richiedente, essa si concretizza nella verifica dell'affidabilità dell'Operatore stesso effettuata attraverso report ed analisi eco-fin e rating prodotti da applicativi e indici che saranno resi noti sul sito www.sogin.it

6.2.3 Requisiti di idoneità tecnica e organizzativa ed adeguato organico

Gli Operatori economici dovranno documentare un'adeguata esperienza nell'esecuzione di opere per le quali chiedono la qualificazione costituita da:

1. Possesso di Attestazione di qualificazione, in corso di validità, rilasciata da SOA - Società Organismo di Attestazione autorizzata ai sensi della normativa vigente, relativa alla categoria e classe di importo per la quale si chiede la qualificazione.
2. Pregressa esecuzione di due lavori analoghi a quella della tipologia in cui si chiede la qualificazione eseguiti all'interno di impianti industriali o realizzazione di infrastrutture realizzate negli ultimi 36 (trentasei) mesi antecedenti la richiesta di qualificazione, di importo complessivo pari ad almeno il 70% (settanta) della Classe di importo per la quale si richiede la qualificazione.
3. Idonea struttura organizzativa con disponibilità in organico di ruoli professionali e risorse adeguate, in relazione alle specificità delle categorie e classi di importo oggetto di qualificazione. In dettaglio è prescritta, per ogni singola Classe di importo e nella misura minima indicata, la presenza stabile del seguente organico al momento della presentazione della richiesta di qualificazione, e la disponibilità, in fase di esecuzione delle opere:

	Fino a 516.000 €	Fino a 1.033.000 €	Fino a 2.582.000 €	Fino a 3.500.000 €	Fino a 5.165.000 €	Fino a 10.000.000 €
Personale tecnico in organico	1	2	3	4	5	6
Personale operaio in organico	3	5	7	9	12	18

DISCIPLINARE QUALIFICAZIONE PER ESECUZIONE LAVORI	Elaborato GE GG 00057
	04



4. Disponibilità di eventuali stabilimenti/impianti, attrezzature, automezzi e mezzi tecnici efficienti ed adeguati alla specificità della prestazione attesa e della garanzie di sicurezza.

6.2.4 Requisiti relativi all'organizzazione aziendale per la qualità, l'ambiente e per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Sistema di Gestione per la Qualità

Per i soggetti che intendono essere qualificati si richiede la seguente documentazione comprovante l'organizzazione aziendale per la qualità:

- 1) copia del certificato del Sistema di Gestione UNI EN ISO 9001 nell'edizione vigente, rilasciato da un organismo di certificazione accreditato in Italia da ACCREDIA o per l'estero da altro ente di accreditamento, partecipante agli accordi di mutuo riconoscimento (MLA EA), che copra le attività per le quali si richiede la qualificazione, e che sia in corso di validità;
- 2) dichiarazione di impegno per la redazione e l'applicazione di Piani della Qualità conformi alle prescrizioni SOGIN e da sottoporre all'approvazione della stessa. In particolare, la dichiarazione dovrà includere la capacità dell'azienda di rispettare le prescrizioni della normativa IAEA e delle Guide Tecniche dell'Autorità di controllo (ISPRA) relativamente alla esecuzione di attività rilevanti ai fini della sicurezza nucleare, che prevedono, in particolare:
 - in fase di progettazione, la capacità dell'ingegneria di eseguire verifiche indipendenti sulla progettazione (ossia svolte da personale non coinvolto nello sviluppo del progetto).
 - in fase di realizzazione dell'opera in fabbrica e in cantiere, la capacità della produzione e della struttura di cantiere, di separare le responsabilità preposte al controllo della qualità e alla realizzazione del prodotto.
- 3) documentazione che descriva la struttura organizzativa, sia in termini di consistenza che di capacità professionali e qualifiche, necessarie per garantire l'esecuzione e il controllo delle attività indicate nel certificato ISO 9001, nonché il rispetto delle prescrizioni di cui al precedente punto 2).

Nel caso di consorzi o GEIE la documentazione di cui sopra dovrà essere presentata da ciascun consorziato per le parti di sua competenza.

SOGIN può disporre l'esecuzione di verifiche ispettive per la Qualità e/o visite tecniche per accertare il reale possesso dei requisiti richiesti.

Sistema di Gestione per l'Ambiente

Per i soggetti che intendono essere qualificati si richiede, a partire dal 1 settembre 2015, la seguente documentazione comprovante l'organizzazione aziendale per l'ambiente:

- 1) copia del certificato del Sistema di Gestione UNI EN ISO 14001 nell'edizione vigente, rilasciato da un organismo di certificazione accreditato in Italia da ACCREDIA o per l'estero da altro ente di accreditamento, partecipante agli accordi di mutuo riconoscimento (MLA EA), che copra le attività per le quali si richiede la qualificazione, e che sia in corso di validità;

in alternativa, può essere presentata copia della registrazione ambientale EMAS nell'edizione vigente, che copra le attività per le quali si richiede la qualificazione e che sia in corso di validità;

in assenza delle certificazioni di cui sopra, si accettano parimenti altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, prodotte dagli operatori economici e impegnative per gli stessi nell'esecuzione dell'appalto. Al fine di dimostrare tale equivalenza i soggetti che intendono essere qualificati devono presentare la seguente documentazione:

- Politica Ambientale;
- valutazione degli aspetti ambientali relativi alle proprie attività;

DISCIPLINARE QUALIFICAZIONE PER ESECUZIONE LAVORI	Elaborato GE GG 00057
	04



- documentazione che descriva la struttura organizzativa, sia in termini di consistenza che di capacità professionali e qualifiche, necessarie per garantire l'esecuzione e il controllo delle attività relative alle categorie di lavorazione oggetto di qualificazione;
- elenco delle procedure di gestione ambientale relative alla formazione del personale, all'individuazione e aggiornamento della normativa ambientale applicabile, individuazione e gestione degli aspetti ambientali (e.g. gestione rifiuti, sostanze pericolose, gestione emergenze ambientali, ecc.), inclusi i controlli operativi e la relativa sorveglianza.

2) dichiarazione di impegno in merito all'applicazione del modello di Valutazione Interferenze Ambientali conformemente alle prescrizioni SOGIN. Inoltre, la dichiarazione dovrà includere l'impegno dell'azienda a rispettare le prescrizioni della normativa applicabile in campo ambientale relativamente alla esecuzione delle attività.

Nel caso di consorzi o GEIE la documentazione di cui sopra dovrà essere presentata da ciascun consorziato per le parti di sua competenza.

SOGIN può disporre l'esecuzione di audit per gli aspetti ambientali e/o visite tecniche per accertare il reale possesso dei requisiti richiesti.

Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro

Per i soggetti che intendono essere qualificati si richiede, a partire dal 1 gennaio 2016 la seguente documentazione comprovante l'organizzazione aziendale per la Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro:

1) copia del certificato del Sistema di Gestione BS OHSAS 18001 nell'edizione vigente, rilasciato da un organismo di certificazione accreditato in Italia da ACCREDIA o per l'estero da altro ente di accreditamento equivalente che copra le attività per le quali si richiede la qualificazione, e che sia in corso di validità;

in assenza delle certificazioni di cui sopra, si accettano parimenti altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione in materia di Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro, prodotte dagli operatori economici e impegnative per gli stessi nell'esecuzione dell'appalto. Al fine di dimostrare tale equivalenza i soggetti che intendono essere qualificati devono presentare la seguente documentazione:

- Politica Salute e Sicurezza;
- valutazione degli aspetti di sicurezza sul lavoro relativi alle proprie attività;
- documentazione che descriva la struttura organizzativa, sia in termini di consistenza che di capacità professionali e qualifiche, necessarie per garantire l'esecuzione e il controllo delle attività relative alle categorie di lavorazione oggetto di qualificazione;
- elenco delle procedure di gestione inerenti gli aspetti di Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro relative alla formazione del personale, all'individuazione e aggiornamento della normativa sulla sicurezza applicabile, individuazione e gestione degli aspetti di Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro (e.g. gestione dispositivi di protezione individuale, gestione degli incidenti e dei near miss, gestione delle emergenze, ecc.), inclusi i controlli operativi e la relativa sorveglianza.

2) dichiarazione di impegno in merito all'applicazione del modello di Valutazione Interferenze sulla Sicurezza conformemente alle prescrizioni SOGIN. Inoltre, la dichiarazione dovrà includere l'impegno dell'azienda a rispettare le prescrizioni della normativa applicabile in materia di Salute e Sicurezza dei Lavoratori relativamente alla esecuzione delle attività.

Nel caso di consorzi o GEIE la documentazione di cui sopra dovrà essere presentata da ciascun consorziato per le parti di sua competenza.

SOGIN può disporre l'esecuzione di audit per gli aspetti di Salute e Sicurezza sul Lavoro e/o visite tecniche per accertare il reale possesso dei requisiti richiesti.

DISCIPLINARE QUALIFICAZIONE PER ESECUZIONE LAVORI	Elaborato GE GG 00057
	04



6.2.5 Ulteriori requisiti per prestazioni rilevanti ai fini della sicurezza nucleare

Nell'ottica di un approccio sempre più omogeneo ed ottimizzato rispetto alle tematiche di radioprotezione, sicurezza e protezione dell'ambiente e gestione per la qualità, si richiede la partecipazione preventiva da parte di almeno due soggetti (esempio direttore tecnico, responsabile di cantiere, responsabile tecnico ecc.) dell'Operatore economico che si troverà ad operare, per attività ritenute rilevanti in Centrali ed Impianti, ad uno specifico Corso di formazione avente come oggetto i seguenti contenuti principali:

- Regole applicabili per l'ingresso e norme di comportamento all'interno dell'impianto;
- Procedure di emergenza e relativi comportamenti da adottare;
- Introduzione al rischio radiologico, nonché alle misure di protezione e prevenzione messe in atto da SOGIN;
- Regole applicate ai cantieri e alle attività esecutive, le figure di riferimento, il coordinamento delle attività, l'organizzazione prevista;
- Luogo di lavoro e rischi relativi;
- Regole di gestione ambientale applicate alle attività (produzione rifiuti, movimento terre, deposito di materiali e sostanze, emissioni di polveri e rumore);
- Introduzione al Sistema di Gestione Aziendale (norme applicabili, controllo progettazione, sorveglianza tecnica e di sistema qualità, gestione contratti in cantiere).

Al termine del Corso, progettato specificatamente dalle competenti strutture SOGIN, di concerto con la Radwaste Management School sarà rilasciato un Attestato che costituirà parte integrante della documentazione necessaria per il regolare accesso ai Siti SOGIN.

Resta salva la facoltà dell'Operatore economico di presentare analogo attestato equipollente rilasciato da Organismi di rilievo nazionale o internazionale. In ogni caso, SOGIN si riserva la facoltà di valutare ed accettare la documentazione prodotta; in caso di parere favorevole i soggetti di cui sopra dovranno comunque partecipare ad una giornata organizzata per descrivere le specifiche peculiarità della SOGIN stessa.

6.2.6 Documentazione comprovante il possesso dei requisiti speciali

1. SOA

Possesso di Attestazione SOA in corso di validità per le categorie e classifiche oggetto di iscrizione.

2. Lavori Analoghi

- *Dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 circa l'avvenuto espletamento negli ultimi tre anni (ultimi 36 mesi), antecedenti la data della richiesta di qualificazione, di lavori riguardanti **unicamente** la categoria principale per la quale si chiede la qualificazione. La dichiarazione dovrà essere corredata da apposito elenco sottoscritto dal Legale Rappresentante di ciascun soggetto, indicante, per ciascuna lavorazione: il Committente, l'oggetto della prestazione, l'importo, la percentuale dell'importo attribuibile alla categoria per cui si chiede la qualificazione, il periodo di esecuzione e, per quelli in corso, la percentuale di avanzamento.*
- *Copia, dichiarata conforme all'originale, dei certificati emessi dai rispettivi Committenti attestanti la regolare esecuzione dei lavori nei tre anni (36 mesi) antecedenti la data della richiesta di qualificazione.*
ovvero, in alternativa
- *copia, dichiarata conforme all'originale, dei contratti e delle relative fatture emesse da cui si evincono gli elementi di cui sopra.*

DISCIPLINARE QUALIFICAZIONE PER ESECUZIONE LAVORI	Elaborato GE GG 00057
	04



3. Struttura organizzativa

- Estratto autentico del libro unico del lavoro, in alternativa produrre il DM10.
- Curriculum professionale del personale tecnico in organico comprensivo della copia dei contratti di collaborazione.

4. Attrezzature e mezzi

- Dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 con l'indicazione di quanto prescritto al punto 6.2.3.

5. Qualità e ambiente

I requisiti relativi alla qualità e all'ambiente sono riportati nel precedente paragrafo 6.2.4.

6. Requisiti rilevanti ai fini della sicurezza

L'Operatore, privo dell'attestazione richiesta da SOGIN e rilasciata da organismi nazionali ed internazionali accreditati, dovrà presentare una dichiarazione di impegno a frequentare il corso di formazione di cui al paragrafo 6.2.5.

I partecipanti dovranno essere almeno due e ricoprire funzioni apicali.

6.3 AVVALIMENTO

L'Operatore economico che si candida può, ai fini della qualificazione e se necessario, soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, purché nel rispetto dei principi che seguono:

1. L'impresa ausiliaria deve rilasciare una dichiarazione con la quale assume l'obbligo anche nei confronti di SOGIN, di mettere a disposizione le risorse oggetto di avvalimento in favore dell'impresa candidata per tutto il tempo di durata della qualificazione;
2. L'impresa candidata e l'impresa ausiliaria hanno l'obbligo di comunicare le circostanze che fanno venire meno la messa a disposizione delle risorse.

La qualificazione mediante avvalimento determina la responsabilità solidale dell'impresa qualificata e dell'impresa ausiliaria verso SOGIN.

Resta inteso che gli stessi obblighi e requisiti richiesti all'impresa candidata devono essere posseduti anche dalle imprese ausiliarie, inoltre i requisiti di moralità professionale, attinenti la situazione oggettiva dell'Operatore economico, non sono suscettibili di avvalimento e devono essere posseduti sia dall'ausiliaria che dall'ausiliata.

7 DOCUMENTI E TITOLI PER LA QUALIFICAZIONE

7.1 GENERALITA'

La richiesta di qualificazione dovrà essere proposta con apposita domanda corredata della documentazione prevista ai paragrafi 6.1.1 e 6.2.6, utilizzando l'apposita modulistica presente sul sito www.sogin.it ed esclusivamente in lingua italiana.

I soggetti non residenti in Italia devono documentare la loro iscrizione negli Albi, liste ufficiali o in uno dei registri professionali o commerciali secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Le disposizioni del Codice consentono agli Operatori economici di dimostrare il possesso dei requisiti in fase di qualificazione mediante dichiarazione sostitutiva conforme alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000 completa di documento d'identità valido.

SOGIN si riserva di effettuare, in qualsiasi momento di validità della qualificazione, un accertamento sui requisiti di ordine generale prodotti per mezzo di autocertificazione.

DISCIPLINARE QUALIFICAZIONE PER ESECUZIONE LAVORI	Elaborato GE GG 00057
	04



SOGIN si riserva di effettuare, in qualunque momento, verifiche ispettive al fine di accertare il reale possesso dei requisiti previsti richiedendo preliminarmente la necessaria documentazione a supporto.

La procedura può essere sospesa per chiarimenti e/o integrazioni per un periodo complessivamente non superiore a 15 (quindici) giorni, trascorso il quale SOGIN procede all'accoglimento ovvero al rigetto della richiesta e, quindi, al rilascio o rifiuto della qualificazione stessa.

Il riscontro del mancato possesso di anche uno solo dei requisiti previsti, ovvero la produzione di una dichiarazione mendace, oltre alle sanzioni penali previste, comporta ove ne ricorrano i presupposti, i prescritti adempimenti comunicativi verso l'ANAC ed Autorità Giudiziaria.

7.2 CONTRIBUTO DI QUALIFICAZIONE

Gli Operatori economici candidati, contestualmente alla richiesta di qualificazione, dovranno produrre attestazione dell'avvenuto versamento, a titolo di deposito cauzionale, di una somma, il cui importo dovrà essere determinato in relazione alla natura giuridica dell'Operatore che richiede la qualificazione ed al numero di categorie di lavorazioni richieste (cfr Avviso GUUE pubblicato sul sito www.sogin.it).

La suddetta somma sarà restituita agli Operatori, che non siano risultati in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo delle imprese qualificate; la stessa somma comprensiva di IVA, sarà, invece, fatturata, a titolo di contributo delle spese di qualificazione sostenute da Sogin, agli Operatori risultati in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo delle imprese qualificate.

8 ESITO DELLA RICHIESTA DI QUALIFICAZIONE

8.1 ACCOGLIMENTO RICHIESTA

SOGIN entro il termine di 180 gg, a decorrere dalla data della presentazione della richiesta, completa di tutta la documentazione, comunicherà l'esito del procedimento di qualificazione, specificando le categorie di lavorazioni e le relative classi di importo per cui il Soggetto richiedente sia risultato idoneo e provvederà all'inserimento dell'Operatore economico nel proprio Albo, attribuendogli lo stato di "Qualificato".

La qualificazione ha durata triennale con decorrenza dalla data di attribuzione dello stato di "Qualificato", che verrà debitamente comunicato.

L'accettazione della Qualificazione da parte dell'Operatore economico dovrà pervenire tramite PEC al seguente indirizzo qualificazione@pec.sogin.it.

8.2 RIGETTO DELLA RICHIESTA

Qualora in sede di verifica l'Operatore economico risulti privo dei requisiti, la richiesta di qualificazione verrà rigettata.

In tal caso, SOGIN attribuirà lo stato di "Non Qualificato", comunicando il relativo provvedimento all'Operatore economico, con adeguata motivazione.

9 EFFETTI DELLA QUALIFICAZIONE

La qualificazione è intesa quale dimostrativa dei requisiti previsti dagli articoli 39, 41 e 42 del Codice, mentre per quanto concerne i requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice, oggetto di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, viene fatta salva la verifica in occasione delle singole procedure di affidamento. SOGIN si riserva di accertare, in qualsiasi momento di validità della qualificazione, la veridicità di quanto autocertificato dall'Operatore economico.

DISCIPLINARE QUALIFICAZIONE PER ESECUZIONE LAVORI	Elaborato GE GG 00057
	04



10 INVITO A PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

SOGIN, qualora intenda effettuare gare avvalendosi del Sistema, invita a tali gare solo i soggetti qualificati, senza preventiva pubblicazione del bando. La qualificazione all'interno di una determinata classe abilita l'Operatore economico iscritto a partecipare a procedure di affidamento e ad eseguire lavori nel limite massimo dell'importo previsto dalla classe di appartenenza incrementato, in conformità al disposto dell'art. 61, comma 2 del DPR 5 ottobre 2010, n.207, di un quinto.

Gli Operatori qualificati saranno invitati alle procedure di affidamento che prevedono, quale categoria “prevalente”, una per la quale hanno ottenuto l’iscrizione “principale” e le eventuali categorie scorporabili superspecialistiche per le quali hanno ottenuto l’iscrizione “secondaria”.

Relativamente alle categorie scorporabili a qualificazione “*obbligatoria*” non possedute dall'Operatore economico, fermo restando i requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi riferiti alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori, il mancato ricorso al subappalto (100 %) comporterà l'inammissibilità dell'offerta.

Per quanto riguarda le categorie scorporabili ed a qualificazione “*non obbligatoria*”, potranno essere invitati anche Operatori economici ancorché privi delle relative qualificazioni, fermo restando il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori.

La lettera d'invito SOGIN può richiedere ai concorrenti di rilasciare specifiche dichiarazioni, circa la sussistenza delle condizioni che hanno consentito la qualificazione.

L'individuazione degli Operatori economici da invitare, di norma, alla procedura negoziata avverrà nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, mediante invito rivolto ad un numero minimo di Operatori da invitare a presentare offerta non inferiore a 3 (tre), ove esistenti.

In caso di mancanza di un numero sufficiente di Operatori qualificati per una determinata classe, SOGIN si riserva, di invitare Operatori iscritti nelle classi superiori della medesima categoria.

In caso di mancanza di un numero sufficiente di Operatori iscritti, potranno essere invitati anche quelli della categoria immediatamente superiore, ovvero in assenza di quest'ultimi, anche altri Operatori invitati da Sogin.

SOGIN si riserva la facoltà di non invitare a gara quei soggetti che abbiano in corso di esecuzione con SOGIN altri contratti della medesima tipologia di prestazioni oggetto della gara stessa, qualora ricorrano entrambe le seguenti condizioni:

- a) il valore dei lavori già affidate e quello relativo ai lavori da affidare sia cumulativamente pari o superiore alla classe d'importo per la quale siano stati qualificati;
- b) le prestazioni già affidate e quelle da affidare si sovrappongano temporalmente.

11 PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE E DI CANCELLAZIONE

11.1 SOSPENSIONE DALL'ALBO

L'Operatore economico qualificato può essere sospeso al verificarsi di particolari condizioni che determinano la cessazione temporanea dei requisiti prescritti, oppure non venga fornita nei termini richiesti la documentazione richiesta nell'ambito della comprova dei requisiti dichiarati.

In ogni caso, la qualificazione può essere sospesa qualora siano riscontrate fattispecie che, configurando una potenziale perdita dei requisiti prescritti (requisiti generali o legali e speciali), determinerebbero il venire meno della fiducia nella serietà, correttezza professionale e capacità di eseguire le prestazioni oggetto della qualificazione. La sospensione viene disposta anche in presenza di

DISCIPLINARE QUALIFICAZIONE PER ESECUZIONE LAVORI	Elaborato GE GG 00057
	04



contenzioso giudiziario ed episodi di negligenza ed inadempienza tali da turbare gravemente la normalità dei rapporti ed incidere sul rapporto fiduciario con SOGIN.

La sospensione può essere disposta anche a seguito delle risultanze del vendor rating di cui all'art. 16, fino ad un massimo di tre anni.

Quando ricorrono tali condizioni, SOGIN, dopo le opportune verifiche, procede in via cautelativa alla sospensione.

Tale stato, comporta per l'Operatore economico il mancato invito alle gare effettuate avvalendosi dell'Albo e l'inammissibilità delle offerte presentate successivamente alla data del provvedimento in parola.

L'Operatore economico sospeso potrà chiedere la revoca della sospensione qualora vengano meno le condizioni che hanno portato alla sua adozione, con richiesta documentata.

11.2 CANCELLAZIONE DALL'ALBO

Il provvedimento comporta, a carico dell'Operatore economico, la cancellazione della propria qualificazione dall'Albo ed il conseguente mancato invito alle gare effettuate avvalendosi dell'Albo stesso, nonché l'inammissibilità delle offerte presentate successivamente alla data del provvedimento in questione.

L'Operatore economico cancellato potrà, con richiesta documentata, presentare eventuali giustificazioni entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cancellazione.

SOGIN, entro i 15 (giorni) giorni dalla ricezione delle giustificazioni fornirà adeguata risposta ed eventualmente provvederà alla revoca del provvedimento.

L'esclusione dall'Albo consente a SOGIN di procedere alla risoluzione di eventuali contratti in corso con lo stesso destinatario del relativo provvedimento.

12 SEGNALEZIONE DELLE VARIAZIONI E MANTENIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE

12.1 SEGNALEZIONE DELLE VARIAZIONI

Gli operatori qualificati devono comunicare a SOGIN entro e non oltre 15 giorni, tutte le variazioni in ordine ai requisiti di cui al precedente art. 6, che siano influenti ai fini della qualificazione stessa.

Dette variazioni possono comportare una modifica della qualificazione, anche in mancanza di una richiesta di parte.

L'omessa o tardiva segnalazione delle variazioni di cui sopra dà luogo al provvedimento di sospensione di cui al precedente art. 11.1.

12.2 MANTENIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE E DEQUALIFICAZIONE

Ai fini del mantenimento della qualificazione gli Operatori economici devono dichiarare per ogni anno successivo a quello del rilascio della qualificazione o del suo rinnovo il perdurare del possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del Codice.

I soggetti qualificati devono, pertanto, produrre a SOGIN, ogni anno successivo a quello in cui è stata concessa o rinnovata la qualificazione, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante con le modalità di cui al DPR 445/2000, attestante la permanenza di tutti i requisiti di qualificazione.

Ai fini del mantenimento della qualificazione, SOGIN può disporre l'esecuzione di verifiche ispettive al fine di accertare il reale mantenimento dei requisiti previsti richiedendo preliminarmente la necessaria documentazione a supporto; saranno inoltre valutate le risultanze del "vendor rating" di cui al art. 16.

DISCIPLINARE QUALIFICAZIONE PER ESECUZIONE LAVORI	Elaborato GE GG 00057
	04



SOGIN può procedere alla dequalificazione dell'Operatore Economico, ovvero al declassamento dello stesso, qualora siano accertati requisiti inferiori a quelli documentati.

13 ESTENSIONE DELLA QUALIFICAZIONE

Gli Operatori economici già qualificati possono richiedere, in qualsiasi momento, per tutta la durata del Sistema, di integrare, previo pagamento di un nuovo contributo, la qualificazione conseguita con l'iscrizione in nuove categorie e/o di incrementare le classifiche già ottenute.

In tale caso il Candidato all'estensione della propria qualificazione dovrà:

- presentare nuova domanda di qualificazione, utilizzando la modulistica predisposta da SOGIN, indicando, oltre alla qualificazione già attribuita, la categoria/classe richiesta quale integrazione;
- allegare la documentazione a comprova dei requisiti di qualificazione relativi all'ottenimento dell'estensione richiesta, unitamente agli eventuali aggiornamenti che si rendessero necessari (aggiornamento documentazione scaduta, modifiche intervenute ecc.).

14 PUBBLICITA'

Gli avvisi di qualificazione sono pubblicati secondo le modalità prescritte per la pubblicazione di avvisi e bandi dalla vigente disciplina in materia di Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Gli effetti giuridici che l'ordinamento connette alla pubblicità in ambito nazionale decorrono dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Nell'avviso, oltre a segnalare l'esistenza presso SOGIN di un Sistema di qualificazione, sono riportate tutte le indicazioni necessarie al procedimento e l'importo del contributo richiesto.

15 MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

Le comunicazioni fra gli Operatori economici e SOGIN, quando non sia altrimenti stabilito, dovranno avvenire secondo le modalità prescritte dal Codice.

Tutti i provvedimenti deliberati da SOGIN, corredati dalla relativa motivazione, saranno dalla stessa comunicati all'Operatore Economico.

L'Operatore economico può essere convocato in audizione per accertamenti e/o chiarimenti sui requisiti posseduti.

16 VENDOR RATING

SOGIN ha adottato un sistema di monitoraggio definito "vendor rating" (consultabile sul sito www.sogin.it nella sezione fornitori) sul comportamento degli Operatori economici nella fase di esecuzione dei contratti loro affidati, le cui risultanze saranno esaminate ai fini del mantenimento della qualificazione degli stessi.

17 DISPOSIZIONI FINALI

Le disposizioni del Disciplinare debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

18 ADESIONE AL CODICE ETICO SOGIN EX D.LGS. 231/01 ED INFORMATIVA PRIVACY EX D.LGS. 196/03

18.1 CODICE ETICO

SOGIN S.p.A. ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (nel seguito denominato anche "Modello") idoneo a prevenire i reati previsti dal Decreto Legislativo n. 231/2001.

DISCIPLINARE QUALIFICAZIONE PER ESECUZIONE LAVORI	Elaborato GE GG 00057
	04



Parte integrante del Modello è costituita dal Codice etico aziendale contenente i principi etici, impegni ed aspettative, responsabilità, doveri e regole di comportamento.

Il Modello prevede che tutti coloro che instaurano rapporti e relazioni con SOGIN S.p.A. debbano assumere un comportamento che non costringa i dipendenti, gli Amministratori, gli Organi societari o qualsiasi altra persona operante per SOGIN S.p.A. a violare la normativa vigente, il Codice etico, le procedure, i sistemi di controllo, e/o a tenere comportamenti non conformi ai principi espressi nel suddetto Modello secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Società.

I destinatari dei protocolli di controllo (manuale, procedure, istruzioni operative, linee guida ecc.), in funzione del ruolo assunto da ciascuno, sono responsabili della loro corretta applicazione, nonché della conformità dei propri comportamenti al Modello. In particolare, il tutore e gli utilizzatori dei protocolli di controllo hanno la responsabilità di vigilare sul corretto modo di applicare il Modello ed il Codice Etico e, alla presenza di eventuali anomalie, suggerire le opportune modifiche.

Il Modello individua appositi criteri per prevenire il compimento dei reati previsti nel D. Lgs. n. 231/01 e, in particolare, dei “reati societari”, di quelli nei “rapporti con la pubblica amministrazione” e quelli di “Omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

I citati criteri di prevenzione pongono a carico dei preposti alla gestione del processo descritto dai vari protocolli di controllo, l’attuazione, fra l’altro, delle seguenti misure:

- **Segregazione delle attività**

Deve essere prevista un’adeguata separazione dei ruoli e delle responsabilità al fine di evitare che vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono rilevare contabilmente le operazioni e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure di controllo interno.

- **Esistenza e rispetto di norme e procedure**

Devono essere previste disposizioni aziendali idonee a fornire almeno i principi di riferimento generali per la regolamentazione dell’attività.

- **Poteri e procure**

Osservanza delle disposizioni che regolano l’esercizio dei poteri di rappresentanza e di firma degli atti della Società.

- **Tracciabilità della documentazione**

Deve essere consentita la ricostruzione temporale delle operazioni effettuate, nonché evidenziarne il processo di autorizzazione, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate. Ciò richiede che tutte le attività operative siano formalmente documentate e che i documenti siano archiviati e conservati con modi tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con opportuna evidenza o tracciabilità della modifica stessa.

L’accesso ai documenti segue regole interne inerenti il livello di riservatezza delle informazioni e deve essere consentito solo ai soggetti autorizzati, al Collegio Sindacale, alla società di revisione legale dei conti, al Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo sulla gestione finanziaria della Società, all’Organismo di Vigilanza ed alla Direzione Internal Auditing, se espressamente autorizzata dal Vertice aziendale.

Il personale della società e i collaboratori della stessa hanno l’obbligo di rivolgersi direttamente all’Organismo di Vigilanza, per segnalare eventuali comportamenti non coerenti con quanto indicato nel Modello e nel Codice Etico, indirizzando la relativa corrispondenza direttamente a:

ORGANISMO DI VIGILANZA SOGIN S.p.A.

DISCIPLINARE QUALIFICAZIONE PER ESECUZIONE LAVORI	Elaborato GE GG 00057
	04



c/o SOGIN S.p.A. - Via Torino, 6 00184 Roma

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute con responsabilità e discrezionalità, garantendo la riservatezza dell'identità di chi sottoscrive e trasmette le informazioni utili per identificare comportamenti difforni da quanto previsto nelle procedure contemplate dal sistema di controllo interno, dal Modello e dalle procedure stabilite per la sua attuazione.

18.2. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

In ottemperanza a quanto disposto dall'art.13 del D.Lgs. n.196/2003, denominato "Codice in materia di protezione dei dati personali", si informa che SOGIN gestirà l'archivio di dati personali dei soggetti che si candideranno per la qualificazione all'Albo.

I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.

La qualificazione richiede necessariamente che sia fornito il consenso al trattamento dei dati personali.
